



COMUNE DI LIPARI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

"Eolie Patrimonio dell'Umanità"

Ufficio Protezione Civile

Ordinanza contingibile e urgente n° _124 del 20 novembre 2021

Oggetto: Misure di prevenzione e assistenza alla popolazione per il rischio vulcanico –
Isola di Vulcano

IL SINDACO

PREMESSO

- che durante la videoconferenza del 30 settembre 2021, tra il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, il Comune di Lipari ed i Centri di Competenza, si è preso atto che il Cratere della Fossa nell'isola di Vulcano presenta, nella zona sommitale, valori superiori alla norma nei parametri geochimici e geotermici delle fumarole, nonché di quelli sismici e deformativi che hanno rilevato un livello di allerta "Giallo";
- che l'aumento dei suddetti valori si manifesta con un'intensificazione dell'attività fumarolica, concentrata sulla sommità del Cratere della Fossa;
- che con nota del 1° ottobre 2021, prot. 42337, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha comunicato l'innalzamento del livello di allerta per il rischio vulcanico nell'Isola di Vulcano da "verde" a "giallo";
- che con PEC del 13 ottobre 2021 il DPC (prot. DIP/0044154 del 13/10/2021) ha reso noti, i nuovi livelli di allerta per la valutazione dello stato di attività del Vulcano, con indicati i possibili scenari di impatto;
- che tra i possibili scenari di impatto nell'attuale livello di allerta (giallo) vi sono:
 - o aumento del degassamento dalle fumarole crateriche o estensione areale delle stesse;
 - o modesti incrementi della temperatura di emissione e del flusso dei fluidi;
 - o variazione della falda termale e dei flussi di gas dai suoli, limitate ad alcune aree alla base del cono di La Fossa;
 - o incremento della sismicità legata ad attività idrotermale o comparsa di sismicità vulcano - tettonica;
 - o modesto incremento delle deformazioni del suolo;
 - o movimenti di versante di volume piccolo
 - o attività esplosiva impulsiva (esplosioni freatiche)

TENUTO CONTO che in occasione della videoconferenza del 13 ottobre 2021, a cui hanno partecipato, oltre al Sindaco del Comune di Lipari, il DPC, il DRPC, la Prefettura di Messina e i

centri di Competenza, è stato rappresentato un ulteriore aumento dei valori delle concentrazioni di CO₂ e H₂S, in corrispondenza del Cratere della Fossa;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 115 del 14 ottobre 2021 con la quale è stato vietato l'accesso al cratere del La Fossa;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 116 del 19 ottobre 2021 con la quale è stata già interdetta un'area, caratterizzata da gravi anomalie nei valori di emissioni di gas (CO₂ e H₂S), nella zona di Vulcano Porto;

VISTA la nota dal DPC, prot. n. EME/49401 del 16 novembre 2021 nella quale sono riportate le raccomandazioni conclusive della riunione della Commissione Grandi Rischi, tenutasi in pari data durante la quale è emerso: *“...Inoltre, è da rimarcare l'aumento della superficie di degassamento diffuso della CO₂ al suolo nelle zone a nord del cratere La Fossa, che è verosimilmente legato a strutture preferenziali di risalita e degassamento. Questi valori hanno raggiunto negli ultimi giorni percentuali di saturazione che localmente superano anche il 30% nell'aria, a 80 cm dal suolo, assumendo valori massimi nelle ore notturne. Tale condizione rappresenta una seria minaccia alla salute pubblica ed alle condizioni ambientali.*

Pertanto, la CGR/SRV, seppure non chiamata ad esprimersi su questo aspetto dell'odierno ordine del giorno, sente l'obbligo di suggerire:

- *una immediata e attenta valutazione da parte delle competenti autorità sanitarie e di protezione civile, degli effetti delle emissioni gassose sulla salute umana nelle zone evidenziate a maggior rischio;*
- *una significativa implementazione del sistema di monitoraggio in continuo della CO₂ e di altri gas nocivi, per il contesto antropico ed ambientale in modo da poter migliorare la capacità di controllo della loro circolazione nella zona di Vulcano Porto, dove si registra la maggiore concentrazione di popolazione dell'Isola”;*

VISTA la nota prot. n. EME/49451 del 16 novembre 2021, trasmessa dal DPC quale seguito della videoconferenza di pari data, con la quale sono stati trasmessi: la presentazione dell'INGV “Gas Hazard Vulcano 16/11/2021” e il bollettino settimanale sul monitoraggio multiparametrico di Vulcano del 16/11/2021;

PRESO ATTO di quanto emerso dai dati tecnico – scientifici prodotti dai centri di competenza, che hanno evidenziato una condizione di potenziale rischio per la salute pubblica, per il perdurare delle emissioni dei gas tossici nell'isola di Vulcano, con particolare riferimento all'area di “Vulcano Porto”;

DATO ATTO che in occasione della sopra richiamata videoconferenza del 16 novembre 2021, è stato acclarato che, il potenziale rischio per la salute è condizionato dall'assenza di una rete di monitoraggio, in continuo atto a valutare le concentrazioni di emissione diffusa al suolo di CO₂;

DATO ATTO dell'incontro tenutosi presso l'ASP di Messina il 17 novembre 2021 con la partecipazione del DRPC della Direzione Sanitaria dell'ASP di Messina, dell'INGV, ARPA Sicilia nel quale si è avuta contezza, così come richiesta dal Sindaco nell'occasione presente, che in aggiunta all'attività di monitoraggio già in corso, l'INGV incrementerà tale azione che sarà ulteriormente implementata a cura di ARPA Sicilia, attraverso il posizionamento nelle aree interessate di una stazione mobile;

CHE nel medesimo incontro l'Autorità Sanitaria ha condiviso le azioni limitative, oggetto del presente provvedimento a tutela della salute pubblica;

CHE la predetta attività di monitoraggio, da svolgersi in vigenza della presente Ordinanza, consentirà la tutela della salute pubblica, attraverso la verifica delle condizioni di sicurezza nelle aree interessate dai fenomeni di emissione di gas;

PRESO ATTO di quanto emerso in occasione della videoconferenza del 17 novembre 2021 a cui hanno partecipato il Capo del Dipartimento della P.C. della Presidenza del CdM, il Presidente della Regione Siciliana, il Capo Dipartimento della P.C Regionale, il Sindaco di Lipari, l'INGV, l'ARPA Sicilia e l'ASP di Messina, circa l'esigenza di dichiarare lo stato di crisi, legata ai fenomeni vulcanici in corso sull'isola di Vulcano, nonché condivise le misure di cautela per la salute pubblica da adottare sull'isola di Vulcano;

VISTA la nota dell'ASP di Messina, prot. n. 143686 del 17 novembre 2021, con la quale ha dato conferma dell'attivazione del servizio di C.A. (Guardia Medica) h24 e 7 giorni su 7;

PRESO ATTO della dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale dell'isola di Vulcano datata 19 novembre 2021 deliberata dalla Giunta Regionale in pari data

ACCERTATA la necessità di assicurare condizioni di massima sicurezza adottando misure atte a salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica;

IN ATTESA che le informazioni prodotte dal monitoraggio in corso, attestino le condizioni di una più sicura fruizione delle aree, oggi attualmente interessate da emissioni anomale di CO₂ e altri gas tossici;

CONSIDERATO che le condizioni di sicurezza del territorio, potranno essere attestate anche da un sistema di un monitoraggio in continuo dei gas, posizionabile nelle singole abitazioni e /o in più punti delle aree sensibili, secondo un modello di intervento già in fase di verifica di fattibilità;

RITENUTO necessario dover allontanare nelle ore notturne la popolazione dalle aree meglio identificate nella planimetria allegata (Allegato 1) ritenute oggetto della necessaria verifica delle condizioni di sicurezza nonché dagli edifici in esse ricadenti non più utilizzabili per il pernottamento e la permanenza prolungata e continuativa ed il totale inutilizzo dalle ore 23:00 – alle ore 06:00;

RITENUTO che è necessario dover provvedere con un adeguato sostegno per l'autonoma sistemazione degli aventi diritto, presso immobili residenziali alternativi a quelli non più disponibili a seguito del presente provvedimento e ubicate in aree diverse da quelle interdette;

VISTO l'art. 13 comma 2° della Legge n. 833/1978;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 123 del 18 novembre 2021 con la quale è stato adottato in via d'urgenza l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile per il Rischio Vulcanico – Isola di Vulcano in attesa della necessaria valutazione del Consiglio Comunale;

VISTO l'Ordinamento amministrativo EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

1. È vietato il pernottamento nonché la permanenza, dalle ore 23:00 alle 06:00, nelle aree identificate e denominate Zona A, B e C, fatta eccezione per il “Villaggio Lentia”, seppur ricompreso nell’area C, meglio identificate nella planimetria allegata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1) ad eccezione dei passeggeri delle unità navali di linea che raggiungono l’area portuale di Vulcano (compresa tra le Zone interdette) nelle stesse ore, limitatamente alle operazioni di sbarco e imbarco;
2. È fatto divieto di permanenza nelle aree identificate e denominate Zona A, B e C fatta eccezione per il “Villaggio Lentia” seppur ricompreso nell’area C, ancorché per brevi periodi, ai soggetti fragili o affetti da patologie respiratorie;
3. È consentita la permanenza nei piani superiori al piano terra degli edifici previa verifica e attestazione delle condizioni di sicurezza da parte delle autorità competente;
4. Al fine di assicurare ai nuclei familiari, la cui abitazione principale, abituale e continuativa ricada nell’area interdetta e meglio identificata nella planimetria allegata alla presente di cui ne fa parte integrante e sostanziale (allegato1), un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in:
 - € 400,00 per i nuclei monofamiliari,
 - € 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità,
 - € 700,00 per quelli composti da tre unità,
 - € 800,00 mensili per i nuclei familiari composti da quattro e più unità.
 - Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone, portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. In ogni caso il contributo massimo concedibile non può superare i € 900,00.
5. I benefici economici di cui al precedente punto sono destinati ai soggetti con dimora stabile e continuativa alla data del presente provvedimento nell’area interdetta come meglio identificata in Allegato 1 e per cui con il presente viene disposto il divieto di pernottamento.
6. I benefici economici di cui al punto 5, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel presente provvedimento e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza della presente ordinanza.
7. La richiesta di tali benefici deve essere effettuata, entro i termini di vigenza della presente Ordinanza Sindacale (30 gg.), attraverso la compilazione del modulo allegato (Allegato 3), debitamente compilato e sottoscritto e inoltrato al Comune di Lipari o mediante e-mail ad gabsind@comunelipari.it o presso il Protocollo Generale del Comune di Lipari.
8. Il presente contributo è alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell’amministrazione regionale o comunale.
9. È comunque consentito il pernottamento nell’isola di Vulcano, in Zone diverse da quelle escluse nella presente disposizione.
10. È fatto obbligo ai proprietari di animali domestici, di non consentire lo stazionamento degli stessi nelle Zone A, B e C, fatta eccezione per il “Villaggio Lentia” seppur ricompreso nell’area C.
11. È consentito, nelle zone A, B e C, lo svolgimento delle attività lavorative indispensabili a garantire un adeguato livello dei servizi alla popolazione presente sull’isola, a condizione

- che, nello svolgimento e nella fruizione delle stesse, siano adottate le misure di autoprotezione (Allegato 2), che alla presente si allegano e che ne fanno parte integrante e sostanziale, indispensabili al mantenimento delle condizioni di sicurezza dei cittadini nel permanere nelle suddette Zone
12. È fatto divieto lo svolgimento di attività sportiva di qualsiasi genere sia al chiuso sia all'aperto nelle Zone A, B e C" fatta eccezione per il "Villaggio Lentia" seppur ricompreso nell'area C;
 13. È fatto divieto di accesso all'isola, con qualsiasi mezzo, fino al perdurare della presente ordinanza, ai non residenti e/o cittadini non aventi stabile dimora, ad eccezione di chi accede all'isola nello svolgimento della propria attività lavorativa, con particolare riferimento ai servizi essenziali (a titolo esemplificativo: depurazione, dissalazione, produzione di energia elettrica, raccolta e smaltimento RSU, servizi comunali, rifornimenti alimentari, di farmaci, di carburante e contenitori GPL, cantieri edili, attività tecniche, etc.....);
 14. Le limitazioni di cui sopra non si applicano:
 - al personale della Protezione Civile nazionale, regionale, provinciale e comunale nonché al personale delle strutture operative di protezione civile incluse le organizzazioni di volontariato attivate;
 - ai centri di competenza ed al personale scientifico e tecnico incaricato delle attività di monitoraggio delle condizioni del vulcano e alla verifica delle condizioni di sicurezza del territorio;
 - al personale sanitario;
 - alle forze dell'ordine;
 - ai VV.F.;
 15. E' vietato l'uso dei locali interrati nelle Zone A, B e C fatta eccezione per il "Villaggio Lentia" seppur ricompreso nell'area C anche nelle ore diurne, il cui accesso sarà consentito esclusivamente, previa verifica della salubrità dell'aria dalle competenti autorità e accompagnati dal personale delle Strutture Operative;
 16. Il Presente provvedimento ha una validità giorni 30 dalla data della sua pubblicazione, fermo restando che, se gli esiti della campagna di monitoraggio produrranno una diversa valutazione, circa la riduzione del potenziale rischio per la pubblica incolumità nelle aree interessate, conseguente agli elevati valori di emissioni di CO₂ e altri gas tossici, lo stesso potrà essere anticipatamente revocato;
 17. Adottare le misure di auto - protezione connesse al "rischio emissioni gas" nell'isola di Vulcano, allegate al presente provvedimento (*Allegato 2*) a farne parte integrante e sostanziale;
 18. A ciascun trasmessa della presente ordinanza, sarà applicata la sanzione amministrativa di **€ 500,00**.
 19. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali, sarà cura degli Ufficiali ed Agenti di P.G. trasmettere gli atti all'Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del Codice Penale.
 20. Il Corpo di Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della sua scrupolosa osservanza, anche attraverso controllo e posti di blocco lungo i punti di accesso all'area interdetta, e sono chiamati a darne la massima diffusione;

21. La presente Ordinanza decorrerà da lunedì 22 novembre 2021, dalle ore 07:00 al fine di consentire in modo ordinato lo spostamento dei nuclei familiari presenti nelle aree interdette;

DISPONE

- Il Dirigente del III Settore, la P.O. del 7° e 8° Servizio del III Settore e l'Ufficio di Protezione Civile, facente capo al medesimo settore, sono incaricati degli adempimenti connessi e consequenziali al presente provvedimento.
- Dispone alla Funzione Viabilità del C.O.C., la programmazione dell'implementazione, ove necessario, della frequenza dei collegamenti di Vulcano Porto con le frazioni di Vulcanello e Piano.
- La trasmissione della presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, al Dipartimento di Protezione Civile Regionale, all'Ufficio Territoriale di Governo Prefettura di Messina, all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, all'ARPA Sicilia, all'ASP di Messina, alle compagnie di navigazione, alla CP Guardia Costiera di Milazzo, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, agli Agenti della Forza Pubblica, al Corpo di Polizia Municipale, al Dirigente del 3° Settore, alla P.O. del 7° e 8° Servizio del III Settore e all'Ufficio di Protezione Civile Comunale.


Il presente provvedimento avrà immediata esecutività e sarà affisso all'Albo Pretorio Comunale Online, per la sua massima diffusione e conoscibilità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Catania nei termini di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;

Dalla Residenza Municipale li, 20.11.2021



IL SINDACO
(Marco Giorgianni)





MISURE DI AUTO-PROTEZIONE connesse al rischio Emissioni di Gas nell'Isola di VULCANO

La diffusione di gas tossici nei settori di emissione delle fumarole e nelle aree ribassate dell'isola di Vulcano (*tabella 1*) rappresenta uno scenario di rischio sempre presente, anche in stato di quiescenza del Vulcano.

CO₂ L'anidride carbonica, è il più abbondante tra i gas rilasciati. È un gas inodore, incolore, più pesante dell'aria che, in assenza di vento, tende ad accumularsi in prossimità del suolo e soprattutto nelle zone depresse, dove può raggiungere concentrazioni molto elevate. La sua concentrazione normale nell'aria è di 330 ppm (parti per milione) pari allo 0,03 %. I limiti di concentrazione consentiti in ambiente di lavoro sono di 0,5 % per un'esposizione di 8 ore e del 3 % per brevi esposizioni fino a 15 minuti. La CO₂ provoca un incremento dell'attività respiratoria e un'azione vasocostrittrice, per concentrazioni fino al 5 %. Superata questa soglia, la CO₂ diventa un tossico pericoloso che provoca asfissia. Per concentrazioni inferiori al 8 % i sintomi (emicrania, ipo- tensione, capogiri) sono reversibili respirando aria pura. Di contro, superandosi questo valore, può sopraggiungere rapidamente la paralisi respiratoria, e lo avvenimento. Oltre il 25 % si ha la morte immediata.

H₂S L'idrogeno solforato è un gas incolore, più pesante dell'aria, ma a differenza dell'anidride carbonica si riconosce facilmente dal classico odore di uova marce. I limiti consentiti in ambiente di lavoro sono di 10 ppm per un'esposizione di 8 ore e di 15 ppm per brevi esposizioni. Questo gas esercita un'azione irritante a carico del sistema respiratorio. A 150 ppm procura un effetto paralizzante sull'apparato olfattivo. A 250 ppm può provocare edema polmonare. La morte istantanea si ha per concentrazioni superiori a 500 ppm.

SO₂ Il biossido di zolfo o anidride solforosa è un gas incolore, di odore pungente. È un gas irritante per gli occhi e per il tratto superiore delle vie respiratorie, a basse concentrazioni (350 µg/m³) e brevi tempi di esposizione (1 ora), mentre a concentrazioni superiori (500 µg/m³) può dar luogo a irritazioni delle mucose nasali, bronchiti e malattie polmonari.

Tabella 1. Principali gas delle fumarole dell'isola di Vulcano

Le misure di autoprotezione sotto indicate descrivono i comportamenti e le misure precauzionali utili per mitigare il rischio Emissioni di Gas e sono genericamente consigliate a tutta la popolazione che risiede sull'isola di Vulcano e vanno sempre adottate nelle Zone A, B e C ad esclusione del "Villaggio Lentia".

1. E' fortemente sconsigliata la permanenza prolungata e continuativa, nelle aree identificate e denominate Zona A, B e C, fatta eccezione per il "Villaggio Lentia" seppur ricompreso nell'area C;
2. Areare sempre i locali, chiusi da molto tempo, prima di accedervi (cantine, garage, locali tecnologici).
3. Non utilizzare locali interrati e seminterrati per attività abitative, lavorative, ricreative e soprattutto per ricovero notturno che è comunque espressamente vietato in qualsiasi nelle Zone A, B e C ad esclusione del "Villaggio Lentia".
4. Vietare l'accesso agli scantinati ai bambini e agli animali. Ove possibile, dotare i locali interrati e seminterrati di un impianto a ventilazione forzata, per garantire un'adeguata circolazione dell'aria e impedire pericolosi accumuli di gas tossici negli ambienti chiusi.

5. Evitare la permanenza prolungata in strutture depresse, eventualmente presenti all'esterno delle abitazioni (piscine vuote, canali di raccolta delle acque, cisterne interrato, pozzi, etc.).
6. Evitare la permanenza prolungata e continuativa nelle Zone A, B e C ad esclusione del "Villaggio Lentia", e alle attività lavorative consentite dai provvedimenti sindacali urgenti.
7. Non effettuare trivellazioni, scavi, movimento terra e interventi edilizi senza aver richiesto agli uffici comunali tutti i possibili chiarimenti e autorizzazioni che comunque non potranno essere concesse nelle Zone A, B e C ad esclusione del "Villaggio Lentia", fino al perdurare della presente Ordinanza.
8. Evitare le aree prossime alle manifestazioni gassose soprattutto durante le ore notturne e in condizioni meteorologiche sfavorevoli (assenza di vento, scarsa insolazione, presenza di nebbia).
9. Segnalare con la massima urgenza al Comune, al COA, alle forze dell'Ordine, la presenza di situazioni potenzialmente pericolose per la salute pubblica come:
 - a. presenza di animali morti senza motivi apparenti;
 - b. ingiallimento e repentino appassimento di alberi e piante, o impossibilità di attecchimento e crescita di erba, colture e piante da giardino o in terreni agricoli;
 - c. fuoriuscita di gas da pozzi o scavi.
10. Recarsi presso la struttura sanitaria di C.A. (Guardia Medica) per cui con nota prot n. 145080 del 17 novembre 2021 della Direzione Generale dell'ASP di Messina è stata disposta l'apertura h24 e 7 giorni su 7, e/o segnalare al medico di famiglia qualsiasi sintomo riconducibile a quelli riportati in tabella 1.

MODULO CAS

Il Sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che:

1. Per abitazione principale, abituale e continuativa, si intende quella in cui il nucleo familiare alla data dell'evento calamitoso dimorava in modo stabile e continuativo;
2. Il contributo è concesso a decorrere dalla data dell'ordinanza di sgombero e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e, comunque, non oltre la scadenza della validità dell'Ordinanza Sindacale n. 124 del 20/11/2021;
3. Il contributo è alternativo alla concessione di alloggi da parte della Pubblica Amministrazione;
4. Il contributo non sarà corrisposto qualora i beneficiari siano possessori di altra abitazione nell'isola di Vulcano.
5. Per abitazione principale, abituale e continuativa, si intende quella in cui il nucleo familiare alla data dell'evento calamitoso dimorava in modo stabile e continuativo;
6. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva natura principale, abituale e continuativa dell'abitazione da cui si è stati allontanati alla data dell'Ordinanza Sindacale n. 124 del 20/11/2021, il Comune richiederà la documentazione ritenuta idonea a provare l'effettiva e stabile dimora (es, contratti di locazione, comodato, usufrutto, fatture utenze).
7. Per nucleo familiare si intende quello i cui componenti dimoravano abitualmente e continuativamente nell'abitazione da cui si è stati allontanati a seguito dell'Ordinanza Sindacale n. 124 del 20/11/2021 come risultante dal certificato storico dello Stato di Famiglia ovvero quello composto da un numero inferiore sulla base di quanto dichiarato dal richiedente il contributo o comunque, accertato dal Comune.

Firma del richiedente

.....

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa allegata.

Firma del dichiarante

.....

Spazio riservato al Comune:

Numero assegnato: _____ Data di ricezione: _____

Verificato in data _____ da (Nome e cognome del funzionario che ha effettuato la verifica):

Firma del funzionario che ha effettuato la verifica: _____

Note: _____

N.B. La presente richiesta deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità (Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)